



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO

PATTO DI COLLABORAZIONE PER PULIZIA E MANTENIMENTO AREE VERDI E REALIZZAZIONE CAMPO DA BOCCE – “RIPULIAMO SANT’EUSEBIO”

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici comunali/municipali situati in P.zza dell’Olmo, 3 – 16138 Genova, in esecuzione della determinazione numero 2019-304.0.0-95 del 26/11/2019 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto:

TRA

Il Comune di Genova –Municipio IV Media Val Bisagno con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla Dott.ssa Maria Maimone alla quale, in virtù dell’Ordinanza Del Sindaco n. 308 del 24.09.2019, è stato conferito l’incarico di Direttore del Municipio IV – Media Val Bisagno, ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, ivi domiciliato e di seguito denominato “Direttore”;

E

Comitato volontari Arci S. Eusebio con sede in Via Superiore Rocche di Bavari, 48 – Genova, rappresentato da Furlani Claudia, in qualità di Presidente e di seguito denominato “Proponente”,

PREMESSO

- che l’articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani (“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione”);
- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. – 2 del 26/1/2017 l’unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell’art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Direttore del Municipio;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;



CONSIDERATO CHE

- In data 21.10.2019 è stato effettuato sopralluogo tecnico, al fine di valutare la realizzazione di quanto proposto dal Comitato Arci S. Eusebio;
 - E' stata redatta relazione tecnica in data 21.10.2019 nella quale si evidenzia la pertinenza di interventi di pulizia e mantenimento dell'area e della costruzione di un campo da bocce;
- Per quanto sopra descritto e verificato il R.A.T geom. Roberto Maragliano rilascia parere positivo alla proposta.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo che, in base all'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:

- Pulizia e manutenzione area verde Giardini Sant'Eusebio e realizzazione campo da bocce.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- Promozione della cittadinanza attiva, della salvaguardia del territorio e delle tradizioni, della cura e dell'educazione ad un uso responsabile della cosa pubblica.

Le azioni di cura e gestione in forma condivisa, quindi, risultano le seguenti:

- interventi di manutenzione, salvaguardia e miglioramento della fruizione pubblica;
- Interventi di mantenimento e miglioramento del decoro urbano.
- Promozione dell'area attraverso iniziative di partecipazione.
- attuazione di forme prevenzione attraverso la comunicazione delle criticità rilevate telefonando all'Area Tecnica - Ufficio segnalazioni 010 55 78 327 / 345 dal lunedì al giovedì: 08:30 - 13:00 e 14:00 - 16:00 - Il venerdì: 08:30 - 13:00 oppure inviando una mail a segnalazionimunicipio4@comune.genova.it
- areatecnicamunicipio4@comune.genova.it



ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio IV Media Valbisagno ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto il Municipio si impegna a:

- fornire il supporto materiale e consulenza tecnica preventiva con finalità prescrittiva sulla completa e buona esecuzione delle opere manutentive.
- per tutta la durata del patto l'Area Tecnica municipale si riserva di valutare autorizzazioni a lavori e forniture di materiali a seconda delle esigenze manutentive che saranno formalizzate dal proponente attraverso progetti specifici, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Il Proponente si impegna a:

- perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2;
- garantire il rispetto delle normative vigenti, nello svolgimento delle attività e dei lavori;
- coordinarsi sempre con l'Area Tecnica Municipio;
- svolgere solo attività autorizzate consistenti in:

Pulizia e manutenzione aree verdi e realizzazione campo da bocce;

- rendicontare via mail ogni attività o lavoro con foto documentazione a:

rmaragliano@comune.genova.it;

areatecnicamunicipio4@comune.genova.it

- La mail dovrà almeno riportare la natura dei lavori; giorno/i di esecuzione; luoghi interessati; volontari e orari di lavoro; eventuali note o problemi riscontrati.

- Collaborare alla prevenzione degli abusi e alla vigilanza sul corretto uso delle aree.

- Denunciare presso le autorità eventuali atti vandalici a danno del pubblico patrimonio-trasmettendone copia all'Area Tecnica.

- Garantire sempre l'accesso e l'ispezione al personale del Municipio incaricato.

ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

- Regime di accesso pubblico secondo le finalità proprie del bene.
- Regime di accesso pubblico parzialmente o totalmente inibito per periodi legati all'esecuzione di lavori autorizzati.



ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Il proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile Verso Terzi" del Comune di Genova.

Per i Volontari è inoltre operante la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore ai 75 anni per la validità della garanzie assicurative.

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna a predisporre almeno una relazione annuale illustrativa delle attività svolte.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

ART. 8 – FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV – Forme di sostegno – del Regolamento, il Municipio, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione di attività condivise attraverso:

- La fornitura dei materiali di consumo relativi alla manutenzione ordinaria, di attrezzatura di tipo amatoriale in quantità ritenuta congrua dall'Area Tecnica del Municipio, per il numero delle persone impiegate, secondo le necessità e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
- l'esenzione da oneri per occupazione suolo pubblico e permessi ai sensi del Capo IV Articolo 10 comma 2 del *Regolamento sulla Collaborazione fra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni.*

ART. 9 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova – Municipio IV Media Valbisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO

ART. 11 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha una durata di anni due dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato con apposito atto.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/reg_collaborazione_cittadini_amministrazione_2016_1025_con_link.pdf

ART. 13 - RISERVATEZZA

Le parti si rendono garanti che il personale designato allo svolgimento delle attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e documenti dei quali possa venire a conoscenza nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

Le parti si impegnano inoltre a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 14 – CLAUSOLE PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti dal Comune di Genova, Municipio IV Media Valbisagno – Area Amm.va, per la stipula del presente Patto di collaborazione.

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco *pro-tempore*, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, *e-mail*: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailedcertificata.it

L'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, *e-mail*: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.comge@postecert.it; Telefono: 010-5572665.

Il Municipio IV Media Valbisagno – Area Tecnica del Comune di Genova, nell'ambito dell'attività di cui al presente Patto, tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO

Nella fattispecie vengono raccolti dati personali come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, etc. per l'istruzione della pratica.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Il conferimento dei dati personali richiesti è indispensabile ed il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria. Per contro, il rilascio di eventuali dati personali presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur essendo facoltativo, risulta utile per agevolare i rapporti con il Comune di Genova; tuttavia la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Alcuni dati potranno essere pubblicati *on line* nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati. L'apposita istanza al Titolare *del trattamento* dei dati personali è presentata tramite il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (DPO) i cui contatti sono indicati in apertura della presente informativa.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 12-12-2019...

Per il Comune di Genova – Municipio IV Media Val Bisagno
Il Direttore del Municipio – Dott.ssa Maria Maimone

Per il Proponente -
Il Presidente del Comitato – Furlani Claudia